

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 17/2018/EL depositata in data 17/04/2018

RICORSO: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 202/2017/PRSP, depositata l' 11 dicembre 2017, relativa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale attivata dal Comune di Terme Vigliatore con deliberazione del Consiglio 31 agosto 2016, n. 24, esitata nel piano approvato con deliberazione 20 dicembre 2016, n. 44, giudicato non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;

RICORRENTE:

Comune di Terme Vigliatore, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Procura regionale siciliana della Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato, Ministero dell'Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Messina - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante successiva deliberazione consiliare, emessa ai sensi della legge n. 205/2017, comporta l'attivazione di una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano precedentemente approvato, oggetto della deliberazione impugnata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 19/2018/EL; 18/2018/EL; 6/2018/EL; 17/2017/EL; 3/2017/EL; 1/2017/EL; 25/2016/EL; 13/2016/EL; 3/2014/EL; 2/2013/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In base al principio secondo cui <<nel procedimento dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione - configurato come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e divieto di *nova* in appello - sono oggetto di valutazione anche le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto>>, il Collegio giudicante ha affermato che <<esclusa la facoltà di queste Sezioni riunite di pronunciarsi su fatti sopravvenuti che non rientrino nell'oggetto del giudizio, viene meno anche la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per la rimodulazione/riformulazione del PRFP [piano di riequilibrio finanziario pluriennale], secondo la nuova procedura attivata dal Comune>> con successiva delibera consiliare, atteso che, in tal caso, <<sarà la Sezione regionale di controllo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, a verificare la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi 848, 849, 888 e 889, l. n. 205/2017>>, in quanto <<la circostanza dell'avvenuta attivazione della procedura prevista dall'art. 1, l. n. 205/2017 può essere valutata soltanto ai fini della permanenza dell'interesse del Comune istante a coltivare il contenzioso in essere>>.

Di conseguenza, il giudice contabile ha concluso sul punto che <<con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare...ai sensi della l. n. 205/2017...sia stata attivata una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano precedentemente approvato, oggetto della deliberazione impugnata e, quindi, del

presente scrutinio>>, aggiungendo altresì che <<**sulla legittimità della nuova procedura e sulla congruità del piano riformulato ovvero rimodulato ai sensi della richiamata l. n. 205/2017 si dovrà esprimere la Sezione del controllo territorialmente competente>>**, e che <<**in ogni caso, il piano oggetto di causa non riacquisterà la sua vigenza, in quanto definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione, quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dal Comune di Terme Vigliatore, per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della deliberazione di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, emessa dalla competente Sezione regionale di controllo, disponendo che <<*non può considerarsi definitiva la deliberazione di diniego che, alla stessa data, è sub iudice da parte di queste Sezioni riunite, per l'intangibilità delle situazioni giuridiche durante il processo - che deve dare alla parte tutto quello (e proprio quello) a cui ha diritto, senza che qualcosa possa essere ad essa sottratto dalla durata del processo (Non solet deterior condicio fieri eorum qui litem contestati sunt)...principio oggi ricondotto all'art. 24 Cost.>>*.

L'originario piano di riequilibrio di durata decennale era finalizzato al ripiano del disavanzo di amministrazione, dovuto alla grave esposizione debitoria ascrivibile alla già precaria situazione contabile dell'ente comunale, caratterizzata dalla inadeguatezza dell'azione sotto il profilo della riscossione, nonché dall'insostenibilità dello strumento di risanamento e delle misure di riequilibrio indicate.

Solo successivamente, l'ente locale ha manifestato la volontà espressa di avvalersi della possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano, prevista dall'art. 1, commi 848, 849, 888 e 889, della legge n. 205/2017.

L'attivazione, nei termini di legge, di siffatta procedura ha comportato la decadenza *ope legis* della precedente, configurandosi il nuovo *iter* quale sistema procedimentale caratterizzato da autonome fasi, nonché da peculiari adempimenti, che hanno portato le Sezioni riunite ad affermare distintamente il principio secondo cui <<*la decadenza ex lege del precedente piano, per volontà dell'Ente che ha scelto di avvalersi delle norme sopravvenute, si riflette sul suo interesse ad impugnare la richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo, chiaramente sussistente al momento della proposizione del ricorso, ma oramai venuto meno>>*.